



## COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)

Sito web: <http://www.comune.villacidro.vs.it>

### ORDINANZA

N° 237 del 31/12/2021

Prot. n. 0034150 del 31 dicembre 2021

<b>OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di Ordine Pubblico.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL SINDACO

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

**Richiamati** i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Visto** il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: *Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità;*

**Visto** il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);

**Richiamate** le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

**Viste** le seguenti ultime Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto, n. 05 del 05.03.2021, n. 06 del 05.03.2021, n. 07 del 15.03.2021, n. 08 del 15.03.2021, n. 09 del 17.03.2021, n. 11 del 06.04.2021, n. 12 del 06.04.2021 e n. 13 del 06.04.2021 e seguenti;

**Visto** il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021);

**Visto** il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 230 del 20.12.2021 recante "Emergenza Coronavirus – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19";

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 231 del 21.12.2021 recante "Emergenza Coronavirus – Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19". Rettifica ordinanza n. 230 del 20.12.2021";

**Visto** il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Rilevato** che:

- ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l'attuazione dei provvedimenti Nazionali-Regionali e Locali con ordinanze sindacali, si registra nelle ultime settimane a livello regionale e provinciale, un graduale e continuo aumento dei contagi soprattutto tra i giovani e i minori di anni 12;
- il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare un aumento dei casi anche nel Comune di Villacidro;

**Considerato** conseguentemente opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover adottare ulteriori misure e precauzioni, coerenti e conformi ai provvedimenti nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, in occasione della festa di Capodanno, onde evitare assembramenti in aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) e, contestualmente, davanti ai bar e circoli privati nel servizio di asporto di cibi e bevande;

**Considerato** altresì che:

- in occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;
- l'utilizzo di tali prodotti implica un pericolo sia per chi li maneggia per chi venisse accidentalmente può essere colpito; oltreché determinare possibili assembramenti e pericolo per la sicurezza urbana;
- ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e danni alle cose;
- al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata si rende necessario vietare l'utilizzo di tali prodotti, in particolar modo a Capodanno e nella nottata precedente;

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale in Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** l'art. 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

**Vista** la Legge n. 689/1981;

**Richiamato** il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dalla data del **31 dicembre 2021**, fatto salvo eventuali nuove disposizioni quanto appresso specificato:

- il divieto di assembramento in prossimità di aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) al fine di contenere i contagi e la diffusione del virus Covid-19 in occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente;
- il divieto ai gestori di bar e circoli privati di procedere con il servizio di asporto delle bevande in occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente;
- il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata, in particolar modo a Capodanno e nella nottata precedente ed evitare che dette pratiche possano essere ragione di assembramento di persone;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

### **RACCOMANDA**

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale e l'utilizzo delle mascherine negli spazi pubblici all'aperto e al chiuso;

### **INFORMA**

I cittadini che la presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villacidro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;

### **DEMANDA**

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

### **DISPONE**

Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio On-line del Comune a partire dalla data odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), al fine di darne la massima diffusione;

Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell'Ufficio territoriale di governo competente;

Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura dell'Ufficio Protocollo di questo Ente:

- al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e dei Servizi Cimiteriali, per quanto di competenza;
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;

- a tutti i Responsabili di Servizio di questo Comune, per opportuna conoscenza;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Villacidro;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione Forestale di Villacidro;
- al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Sardegna – ASSL Sanluri;

Le presenti disposizioni restano valide sino alla loro revoca e/o integrazione che verrà disposta con ulteriore ordinanza sulla base dell'evoluzione a seguito dei riscontri e verifiche effettuate dall'ATS.

**IL SINDACO**  
Ing. **Federico Sollai**

